



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN TOMMASO D'AQUINO

Via N. Buonservizi, 21 - 84135 Salerno

CM SAIC89100P CF 95109590653 Codice Univoco UFXKEX

TEL. 089 271412

email saic89100p@istruzione.it posta certificata saic89100p@pec.istruzione.it

sito web www.icsantommaso.edu.it



Alle Famiglie e agli Alunni
Al Personale Docente e ATA
Ai Referenti COVID d'Istituto
Al D. S.G.A.
Al Presidente del Consiglio d'Istituto
Atti
Sito Web

OGGETTO: Nuove norme per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS- CoV-2 nella Scuola - Rif. Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022.

Si comunicano le nuove regole per la gestione dei casi di positività al COVID in ambito scolastico in vigore da oggi sulla base del Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e della Circolare del Ministero della Salute prot. 9498- del 4/02/2022:

SCUOLA DELL'INFANZIA	
FINO A QUATTRO CASI accertati nella stessa sezione o bolla	IN PRESENZA con mascherine di tipo FFP2 per i docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati o autosomministrato, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
CON CINQUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ accertati nella stessa sezione o Bolla	SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ per una durata di cinque giorni.*

SCUOLA PRIMARIA	
FINO A QUATTRO CASI accertati tra gli alunni presenti in classe	Attività didattica IN PRESENZA con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati o autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
CON CINQUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ accertati tra gli alunni presenti in classe	1) IN PRESENZA con FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 Per coloro che diano dimostrazione di: <ul style="list-style-type: none"> - avere concluso il ciclo vaccinale primario;* - essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;* - avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;* - possedere un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; 2) Per gli altri alunni si applica la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per la durata di cinque giorni .

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
CON UN CASO DI POSITIVITÀ accertati tra gli alunni presenti in Classe	Attività didattica in presenza, con FFP2 per docenti e alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.
CON DUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ accertati tra gli alunni presenti in classe	1) IN PRESENZA con FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che diano dimostrazione di: <ul style="list-style-type: none"> - avere concluso il ciclo vaccinale primario;* - essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;* - avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;* - possedere un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; 2) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

PRECISAZIONI (Rif. Decreto-Legge n. 5 del 4/02/2022; Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 4/02/2022; Nota MI prot. 110 del 01/02/2022)

1. Agli **Alunni contatti stretti asintomatici che si trovino nella condizione contrassegnata da asterisco***, si applica il regime sanitario di **autosorveglianza** della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.
2. Agli **Alunni contatti stretti asintomatici** per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza, ovvero:
 - **soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;**
 - **soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo;**

si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni mascherine FFP2, se di età superiore a sei anni. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

3. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati.
4. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
5. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza agli Alunni che si trovino nella condizione contrassegnata da asterisco*, può essere controllata dal Personale scolastico mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.
7. Il calcolo dei 5 o più casi alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Primaria e dei 2 o più casi alla Scuola Secondaria avviene se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
8. L'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi presso le farmacie o presso le strutture sanitarie accreditate, già prevista per gli alunni delle scuole secondarie, è estesa anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
9. È prevista la fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Ida Chiumiento

Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. 39/1993